

Cass. Pen., sez. III, sentenza 27 luglio 2012 n. 30786 (Pres. De Maio, rel. Renato Grillo)

Art. 9 d.l. 1/2012 – Abrogazione delle Tariffe forensi – Questione di legittimità costituzionale - Esclusione

L'abrogazione delle tariffe forensi, ad opera del d.l. 1/2012, in difetto di un regime giuridico transitorio, non si rileva in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione ed è dunque manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale eccepita.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza del 21 febbraio 2011 la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Palermo dell'8 luglio 2008, assolveva M (imputata dei reati di cui all'art. 40 cpv, 609 quater in relazione all'art. 609 septies comma 4 n. 2, relativamente agli episodi consumati e tentati di violenza sessuale commessi da A in danno dei figli minori A, B, C e D) perché il fatto non sussiste, confermando, invece, la sentenza pronunciata dal GUP nei confronti di A.

Costui, imputato dei reati di violenza sessuale consumata in danno dei figli minori A, B e C; di violenza sessuale tentata nei confronti di altra figlia minore infradecenne di nome D, e del reato di maltrattamenti in famiglia in danno della moglie M e delle figlie minori conviventi, era stato ritenuto colpevole dei detti reati e condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede ed al pagamento di una provvisoria complessivamente determinata in euro 80.000,00.

A tale conclusione – per quel che rileva circa la posizione di A – la Corte territoriale era pervenuta avendo ritenuto, anzitutto, la piena capacità a testimoniare delle due piccole vittime C e D, seppure affette da patologie incidenti sulla sfera cognitiva (C) e neuro sensoriali (D) giudicate comunque lievi.

Inoltre la Corte, nell'esaminare il quadro probatorio emerso nella fase del giudizio di primo grado, aveva ritenuto particolarmente elevata l'attendibilità non solo delle figlie minori abusate, B, C e D, ma anche del fratello A e della loro madre (convivente dell'A) M. Aveva, poi, disatteso, perché del tutto superflua alla luce della consulenza psicologica disposta dal PM ed acquisita in atti, la richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria in appello volta all'espletamento di perizia psichiatrica nei riguardi delle due minori C e D.

Aveva, infine, disatteso sia la richiesta di concessione della speciale attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis cod. pena. Avuto riguardo alle gravissime conseguenze determinate sulla vita futura delle giovanissime figlie, anche in correlazione con la gravità degli abusi e con le modalità di essi; sia la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e sia di quella di attenuazione della pena.

Ricorre avverso la detta sentenza A personalmente deducendo la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con specifico riguardo alla valutazione delle prove dichiarative delle persone offese.

Deduce, ancora, vizio di motivazione per avere la Corte rigettato, immotivatamente, la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruzione in appello, reiterando la richiesta di espletamento di perizia psichiatrica sulle minori C e D.

Deduce ulteriore difetto ed illogicità della motivazione per avere la Corte negato l'invocata attenuante del fatto di minore gravità ed in ultimo per avere rigettato la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

All'odierna udienza il difensore del ricorrente ha poi sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 2, del d.l. 1/2012 (in materia di abrogazione delle tariffe forensi) per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, chiedendo la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Prioritario rispetto all'esame del ricorso proposto dall'imputato è lo scrutinio della questione di legittimità costituzionale dell'art.

9 – commi 1 e 2 – del d.l. 1/2012 in materia di abrogazione delle tariffe forensi per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

Secondo il difensore proponente la mancata previsione di una disciplina transitoria limitata al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma e l'adozione da parte del ministro competente dei parametri previsti nel decreto legge si porrebbe in contrasto sia con il principio della ragionevolezza, sia con il principio – pure esso di rango costituzionale – del diritto di difesa, in relazione all'incertezza dell'onere delle spese a affrontare nel corso di un procedimento.

Osserva la Corte che il D.l. 24.1.2012, n. 1 (c.d. decreto sulle liberalizzazioni) prevede all'art. 9, comma 1, l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel settore ordinamentale di settore, mentre il successivo comma 2 prevede che – ferma restando l'abrogazione delle tariffe – “nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante”.

Non ignora la Corte l'intervenuta rimessione della questione alla Corte Costituzionale da parte del Tribunale di Cosenza con ordinanza del 26.1.2012 con la quale, a seguito dell'intervenuto venir meno del criterio di liquidazione giudiziale per effetto dello jus superveniens, è stato ravvisato un contrasto dell'art. 9 d.l. 1/2012 con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non viene prevista una disciplina transitoria fino all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale preannunciato dal comma secondo del medesimo decreto.

Tuttavia, la questione posta oggi dalla difesa riguardante, più specificamente, l'abrogazione delle tariffe penali, nei termini in cui viene prospettata si profila manifestamente infondata per l'estrema genericità dei suoi contenuti, anche alla luce di altri interventi giudiziari di segno contrario sia pur in ambito civile non hanno ravvisato la denunciata lesione costituzionale (vds. Trib. Varese, sez. 1 civ. 3/2/2012 est. Buffone).

L'eccezione va pertanto respinta in quanto manifestamente infondata.

Passando all'esame del ricorso, i relativi motivi risultano manifestamente infondati, oltre a

contenere – almeno con riguardo al secondo motivo (quello afferente alla valutazione delle prove testimoniali delle pp.oo. e dei testi escussi) – censure in fatto il cui esame è precluso in sede di legittimità.

Iniziando dall'esame del primo motivo, il ricorrente ripropone una questione- quella della necessità di una perizia psichiatrica sulle due figlie minori asseritamente abusate (...) – tendente a verificare la loro incapacità a testimoniare che il ricorrente ha sempre posto (e tuttora pone) in discussione in relazione alle patologie che affliggono le minori.

Più che manifestamente infondato il motivo è, a ben vedere, generico, o, almeno, aspecifico, ricordandosi in questa sede che si configura come aspecifico il motivo basato sulle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Come più volte precisato da questa Corte con orientamento uniforme “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità” (in termini Cass, Sez. 4, sent. Del 29.3.2000 n. 5191; Cass., Sez. 1, del 30.9.2004, n. 39598; Cass., Sez. 2, 15.5.2008, n. 19951; Cass., Sez. 6, 23.6.2011, n. 27068).

La Corte, nell'esaminare a suo tempo la richiesta del difensore volta all'espletamento della perizia, la ha motivatamente rigettata richiamando i contenuti della perizia psicologica disposta dal PM ed acquisita agli atti, la quale confermava la piena capacità a testimoniare delle due minori nonostante una di esse (...) fosse affetta da “deficit cognitivo medio-lieve” che manteneva però intatta la capacità della ragazzina definita essere in possesso di “adeguate capacità intellettive, , linguistiche, mnesiche” (vds. Pag. 4 sentenza impugnata) e l'altra (...) affetta da epilessia senza che venisse meno la sua dotazione di un

“adeguato patrimonio intellettuale e linguistico” ed il possesso di “idonei strumenti cognitivi” (pag. 4 sentenza citata).

Peraltro, la Corte palermitana, consapevole delle incertezze che si sarebbero potute profilare circa la capacità a testimoniare delle due minori, ha proceduto con estrema prudenza e con il dovuto rigore alla valutazione delle loro dichiarazioni giudicate sempre precise, coerenti, genuine e costanti, ispirandosi anche a dati positivi esistenti in atti che denotavano in modo rassicurante la loro capacità a rendere dichiarazioni.

In tale operazione la Corte non si è certo sottratta al compito ulteriore di raffrontare i risultati di tali dichiarazioni con altri elementi probatori acquisiti (in particolare le dichiarazioni degli altri due figli .. e .. – pure essi vittime di abusi – e quelle della madre, in origine imputata per non aver impedito all'A le condotte sessuali in danno dei suoi figli e poi assolta in appello; ma anche quelle promananti dalla nonna delle minori e dagli operatori del G in occasione della procedura di allontanamento delle minori dalla casa familiare – vds. Pagg. 2 e 3 della sentenza).

Ne è conseguita un'analisi a tutto campo, che ha consentito alla Corte di pervenire al giudizio di colpevolezza attraverso una motivazione esauriente, immune da vizi logici, rispettosa del complesso probatorio esistente, mai travisato nei suoi contenuti, che rende quindi manifestamente infondata la censura di contraddittorietà della motivazione sul punto e di sua asserita, manifesta, illogicità.

Va solo aggiunto che per potersi parlare fondatamente di manifesta illogicità della motivazione, tale vizio deve risultare dal testo della decisione e deve consistere: a) nell'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito e non già nella mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che pure è stato trattato, sebbene in un'ottica diversa, dal giudice della sentenza impugnata, dando una risposta solo implicita all'osservazione della parte; b) ancora, nella frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono.

Ne consegue che il sindacato in sede di legittimità, in ipotesi di denunciato vizio di illogicità della motivazione, è limitato alla sola verifica dell'esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica, nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive, restando quindi esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza e all'attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano risultato frutto di affermazioni apodittiche o illogiche (Cass., Sez. 1, 12.5.1999, n. 9539 Commisso e altri, Rv 215132; Cass. Sez. 3, 12.10.2007 n. 4052, Marrazzo ed altro, Rv 238016).

In ultimo, con riferimento alla dedotta carenza di motivazione e sua manifesta illogicità in punto di immotivato diniego della rinnovazione dell'istruzione in appello, va sottolineato che, stante l'eccezionalità dell'istituto processuale contemplato dall'art. 606 cod. proc. pen., il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta motivazione può essere censurato in sede di legittimità solo ove risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto della decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di “decidere allo stato degli atti”, come previsto dall'art. 603, comma 1, c.p.p..

In altri termini va dimostrata l'esistenza, nel tessuto motivazionale che sorregge la decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art.606, comma 1, lett.A, c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Cass., Sez. 1, 28.6.1999, n. 9151, Capitani, Rv 213923).

Ma anche su questo versante la Corte di merito è stata convincente avendo fatto riferimento a stati definiti, a ragione, rassicuranti circa la capacità a testimoniare delle due minori C e D.

Passando, poi, all'esame del motivo del ricorso sub 2) riguardante la violazione della legge processuale in tema di criteri di valutazione delle prove, va subito detto che le censure sollevate sostanzialmente contengono, tanto per ciò che attiene le dichiarazioni delle parti offese, quanto per ciò che attiene alle dichiarazioni dei minori C, A e D (tre dei figli minori dell'imputato) escussi nel corso dell'incidente probatorio, rilievi in punto di fatto, in quanto il ricorrente ha inteso fornire una ricostruzione alternativa delle vicende offrendo una sua personalissima interpretazione, divergente da quella data dalla Corte d'Appello che già aveva disatteso, in modo persuasivo, le giustificazioni offerte sugli stessi punti dall'imputato.

In linea generale va doverosamente ricordato che lo scrutinio di legittimità operato sulla decisione impugnata va circoscritto in ambiti ben delimitati, essendo compito della Corte di Cassazione quello di verificare l'esistenza di un logico e complessivo apparato argomentativo riguardante i vari punti della decisione impugnata, senza alcuna possibilità di un controllo dell'adeguatezza o l'interferenza fattuale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito per sottolineare il proprio convincimento o la corrispondenza con il materiale probatorio acquisito al processo.

Un'operazione, infatti, che si traducesse in un'indagine riferita ai vari atti del processo non sarebbe per nulla in linea con i poteri della Corte che può solo intervenire laddove la motivazione risulti del tutto assente o manifestamente insostenibile sul piano logico ovvero, ancora, contraddittoria, sempre che tali vizi emergano visibilmente dal testo del provvedimento ovvero da altri atti espressamente indicati nei motivi a sostegno del ricorso. Ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche. (Cass., Sez. 3, 12.10.2007, n. 40542, Marrazzo, Rv 238016).

Tanto precisato, la Corte ha esaminato in modo scrupoloso ed approfondito - nulla lasciando al caso e mai incorrendo in affermazioni apodittiche ovvero basate su mere presunzioni - sia le dichiarazioni delle vittime degli abusi

domestici giudicate, a ragione, coerenti, precise, costanti e prive di risentimenti, sia le dichiarazioni di soggetti estranei alla cerchia familiare dei minori, contestualizzando le dichiarazioni che provenivano dai minori costretti a vivere la loro esperienza quotidiana in un clima oppressivo, umiliante, quanto mai degradato.

Peraltro, le censure del ricorrente contengono una sequela di personali interpretazioni dei significati insiti nelle dichiarazioni delle piccole vittime che la stessa Corte ha definito insuscettibili di una interpretazione diversa da quella di per sé estremamente eloquente (vds pag. 3 e 4 della sentenza).

Palesamente infondate, poi, le censure mosse con riferimento alla omessa e/o illogica motivazione in punto di diniego dell'attenuante speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis cod. pen..

Va, sul punto, richiamato il costante orientamento espresso al riguardo da questa Corte secondo il quale l'attenuante in esame è applicabile in tutte le fattispecie in cui, avuto riguardo alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave, tenendo conto di alcuni indici, quali l'intensità del dolo, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni psico-fisiche della stessa, l'entità della lesione della libertà sessuale, anche sotto il profilo psichico. Il che comporta una valutazione globale del fatto non circoscritta ai soli elementi oggettivi, ma estesa a tutti gli elementi soggettivi, e, più in generale, a tutti quegli elementi della condotta contenuti nell'art. 133 c.p. (vds. Sul punto, tra le tante, Cass., Sez. 3, 7.11.2006, n. 5002; Cass., Sez. 3, 27.9.2006, n. 40174; Cass., Sez. 3, 23.5.2006, n. 34128).

Peraltro, l'attenuante in esame non è dettata in vista dell'adeguamento della pena al caso concreto ma concerne la minore lesività del fatto in relazione al bene giuridico protetto, sicché assume maggiore rilevanza la qualità dell'atto compiuto più che la quantità di violenza fisica posta in essere.

L'attenuante di cui all'art. 609, comma 3, cod. pen. non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto

rapportata al bene giuridico tutelato e, quindi, assume particolare importanza la qualità dell'atto compiuto più che la quantità di violenza fisica. Elementi quali il livello di coartazione esercitato sulla vittima, la sua età; le caratteristiche psicologiche; i rapporti tra autore del reato e vittima; l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici, ivi compresa la difficoltà di recuperare il trauma subito, incidono quindi in modo rilevante sul concetto dell'attenuante in esame che va, conseguentemente, esclusa ove tali elementi (o anche taluni di essi) sussistano in modo consistente (v. in tal senso Cass., Sez. 3, 24.3.2000, n. 5646; Cass., Sez. 3, 7.9.2000, n. 9538).

A tali regole si è uniformata la Corte territoriale senza che le argomentazioni enunciate nel ricorso contengano elementi di novità idonei a scalfire tale giudizio, semmai apparendo le stesse reiterative di quanto già esaurientemente analizzato dal giudice di merito.

Per vero, anche su tale punto la Corte territoriale ha dato una motivazione assolutamente puntuale e coerente con il ritenuto quadro di gravità contestualizzando il fatto della violenza anche nell'ambito della complessiva condotta generalizzata di maltrattamenti, violenze ripetute ed umiliazioni di ogni genere della personalità delle giovanissime vittime, correttamente valutando le conseguenze riportate dai minori e il loro stato di prostrazione: elementi tutti ben a ragione ritenuti incompatibili con il fatto apoditticamente definito dal ricorrente non grave.

Nel rispetto dei predetti criteri la Corte si è fatta carico di affrontare il problema della distinzione di valori tra la qualità dell'abuso e la quantità (in termini di tipologia delle intrusioni sessuali e reiterazione di esse) optando per la qualità dell'abuso considerata come particolarmente elevata e sintomatica di danni gravi permanenti alla psiche dei minori sin dalla loro infanzia e destinati a perpetuarsi nel futuro a lungo termine.

Analogamente prive di una pur minima fondatezza le censure in punto di insufficiente motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la

Corte di merito esaurientemente evidenziato non solo l'estrema gravità delle condotte e le modalità di commissione di quei fatti ritenuti ad incidere in modo rilevante sul dolo (si pensi agli abusi commessi da un amico del padre – tale "C" – introdotto in casa dall'imputato con l'intento di "svezzare" sul piano sessuale le figlie, ovvero ai ripetuti tentativi attuati dal padre di far partecipare ai giochi sessuali spinti i figli tra di loro), ma anche la negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti condanne e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.

Le risposte date dalla Corte Palermitana sul piano della adeguatezza della pena sono assolutamente lineari ed esaurienti, evidenziandosi soltanto che la Corte, consapevole della estrema gravità dei reati, non ha potuto fare a meno di giudicare "persino eccessivamente contenuta" la pena, pur non trascurabile, inflitta dal GUP, (non va dimenticato che all'A erano contestati più reati anche tra loro eterogenei unificati per continuazione).

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento – che si ritiene congruo – di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, trovandosi il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 21 febbraio 2012.

Depositata: 27 luglio 2012